



COMUNE DI ARCOLE

Provincia di Verona - Piazza Marconi, 1 – 37040 Arcole

P.I. 01844780237 - C.F. 83002270235

Tel. 045 7639611 – fax 045 7635532 - PEC: arcole.vr@cert.ip-veneto.net

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

Aggiornamento normativo a:

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"

L. 28-12-2015 n. 208 (legge di stabilità 2016)



INDICE

PARTE 1: Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Presupposto
- Art. 3 – Soggetto Attivo
- Art. 4 – Componenti del Tributo

PARTE 2: Regolamento componente "IMU" (Imposta Municipale Propria)

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Presupposto dell'Imposta
- Art. 3 – Esclusioni ed esenzioni
- Art. 4 – Definizione di abitazione principale, fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo
- Art. 5 – Soggetti attivi e passivi
- Art. 6 – Base imponibile
- Art. 7 – Base imponibile per fabbricati di interesse storico-artistico, per fabbricati dichiarati inagibili e per fabbricati concessi in comodato
- Art. 8 – Assimilazioni
- Art. 9 – Modalità dei versamenti dell'imposta municipale propria
- Art. 10 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 11 – Funzionario responsabile del tributo
- Art. 12 – Dichiarazioni
- Art. 13 – Verifiche ed accertamenti
- Art. 14 – Sanzioni
- Art. 15 – Riscossione coattiva
- Art. 16 – Attività di recupero
- Art. 17 – Rimborsi
- Art. 18 – Norme di rinvio
- Art. 19 – Entrata in vigore

PARTE 3: Regolamento componente "TASI" (Tributo Servizi Indivisibili)

- Art. 1 – Presupposto dell'imposta
- Art. 2 - Esclusioni
- Art. 3 – Individuazione dei servizi indivisibili
- Art. 4 – Soggetti attivi e passivi
- Art. 5 – Base imponibile
- Art. 6 – Riduzioni e agevolazioni
- Art. 7 – Abitazione posseduta da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari
- Art. 8 – Immobili utilizzati da enti non commerciali
- Art. 9 – Periodo di applicazione del tributo
- Art. 10 – Modalità dei versamenti del tributo servizi indivisibili e relative scadenze
- Art. 11 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 12 – Funzionario responsabile del tributo
- Art. 13 – Dichiarazioni
- Art. 14 – Verifiche ed accertamenti
- Art. 15 – Sanzioni
- Art. 16 – Riscossione coattiva



- Art. 17 – Attività di recupero
- Art. 18 – Rimborsi
- Art. 19 – Norme di rinvio
- Art. 20 – Entrata in vigore

PARTE 4: Regolamento componente “TARI” (Tributo Servizi Rifiuti)

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Presupposto ed ambito di applicazione della TARI
- Art. 3 – Locali ed aree imponibili
- Art. 4 – Esclusioni ed esenzioni
- Art. 5 – Soggetti attivi e obbligazione tributaria
- Art. 6 – Soggetti passivi
- Art. 7 – Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 8 – Costi di gestione
- Art. 9 – Determinazione e articolazione della tariffa
- Art. 10 – Tariffa per le Utenze Domestiche
- Art. 11 – Occupanti le utenze domestiche
- Art. 12 – Tariffa per le Utenze Non Domestiche
- Art. 13 – Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 14 – Scuole statali
- Art. 15 – Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 16 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 17 – Riduzioni per il recupero
- Art. 18 – Tributo provinciale
- Art. 19 – Modalità dei versamenti della tassa sui rifiuti
- Art. 20 – Periodo di applicazione del tributo
- Art. 21 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 22 – Funzionario responsabile del tributo
- Art. 23 – Obbligo di dichiarazione TARI
- Art. 24 – Verifiche e accertamenti
- Art. 25 – Sanzioni
- Art. 26 – Riscossione coattiva
- Art. 27 – Attività di recupero
- Art. 28 – Rimborsi
- Art. 29 – Contenzioso
- Art. 30 – Somme di modesto ammontare
- Art. 31 – Clausola di adeguamento
- Art. 32 – Norme di rinvio
- Art. 33 – Disposizioni transitorie
- Art. 34 – Entrata in vigore e abrogazioni



PARTE 1: Disciplina Generale IUC

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della podestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina nel Comune di Arcole l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 e dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014). La suddivisione dei commi della L. 147/2013 è la seguente:
 - commi da 639 a 640: istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
 - commi da 641 a 668: TARI (componente tributo servizio rifiuti);
 - commi da 669 a 681: TASI (componente tributo servizi indivisibili);
 - commi da 682 a 704 (disciplina generale componenti TARI e TASI).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Presupposto

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art. 3 – Soggetto Attivo

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Arcole per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Art. 4 – Componenti del Tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - la **componente patrimoniale**: costituita dall'imposta municipale propria (**IMU**), di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - la **componente servizi**, articolata a sua volta:
 - ❖ nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, di cui all'articolo 1, commi 641-666, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
 - ❖ nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, di cui all'articolo 1, commi 669-679, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuato dal presente regolamento nella parte 3.



PARTE 2: Regolamento componente "IMU"

Art. 1 – Oggetto

1. Premesso che, ai sensi dell'art.1 comma 703, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU ;
2. La presente sezione disciplina l'applicazione nel Comune di Arcole dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e smi, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale
3. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011
4. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e smi, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014, con la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), e delle altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta.
5. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Art. 2 – Presupposto dell'Imposta

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 3 – Esclusioni ed Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta le fattispecie disciplinate dall' art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. La riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.



3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate:
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) **a decorrere dall'anno 2016**, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) **si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993**, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

ESENZIONE

- sono esenti i terreni agricoli ubicati nei comuni presenti nell'elenco di cui alla circolare 14 giugno 1993, n. 9, senza nessuna annotazione (**comune totalmente delimitato**)

sono, altresì, esenti dall'imu i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

RESTANO PERTANTO SOGGETTI AL VERSAMENTO IMU

- i Terreni ricadenti in Comuni presenti nell'elenco di cui alla circolare n.9/93 con annotazione **"PD" (parzialmente delimitati)** ricadenti nella parte del territorio comunale **non delimitata** ; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio Contributi Agricoli Unificati) **e che non siano posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e iap, non siano ubicati nei comuni delle isole minori e non siano ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile ;**
- i Terreni ricadenti in Comuni **non presenti nell'elenco di cui alla circolare n.9/93 che non siano posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e iap, , non siano ubicati nei comuni delle isole minori e non siano ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;**

- i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

1) Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione



mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

2) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.

4. Sono, altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, **ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani** di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
5. **A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria** di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, **relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.**
6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.**
7. **L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; **L'imposta municipale propria non si applica, altresì:**
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22



aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 4 – Definizioni di abitazione principale, fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

1. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui alla parte 2 del presente regolamento:

- a) Si intende per "abitazione principale" l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'esenzione per normativa prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applica ad un solo immobile;
- b) Si intende per "pertinenze dell'abitazione principale" esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) Si intende per "fabbricato" l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione dell'imposta, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
- d) Si intende per "fabbricato inagibile in corso di costruzione" un'unità immobiliare inagibile in corso di costruzione (categoria catastale F3.) Preso atto che la F/3 è una categoria catastale fittizia, che caratterizza un'unità in corso di costruzione ovvero fabbricato nuovo, o una parte di esso, ancora in costruzione che, per necessità di parte (compravendita, successione, ecc.) viene dichiarato al catasto alla quale non viene associata alcuna rendita catastale.



Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 504 del 1992 il fabbricato di nuova costruzione non è soggetto fino all'ultimazione dei lavori all'imposta IMU, ma ai sensi del comma 2 rientra nella definizione di area fabbricabile, in quanto l'area di sedime è utilizzata a scopo edificatorio.

- e) Si intende per "area fabbricabile" l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali;
- f) Si intende per "terreno agricolo" il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, come stabilito dall'art. 2135 del Codice Civile.

Art. 5 – Soggetti attivi e passivi

1. Il soggetto attivo dell'imposta municipale propria è il Comune di Arcole ove è ubicato l'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'aliquota base dell' IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo catastalmente classificati al gruppo D – (eccetto la categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1° gennaio 2014);
2. I soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero i proprietari di immobili di cui all'articolo 4 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
 - b) Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
 - c) Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
 - d) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il



quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 6 – Base imponibile

1. L'imposta è determinata applicando l'aliquota vigente alla base imponibile, da calcolare secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti e specificatamente:
 - a) per i fabbricati iscritti in Catasto, la base imponibile si calcola partendo dal valore della rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutandolo del 5% ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.
3. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Per le aree fabbricabili e le unità della categoria catastale F/3 si applicano i relativi valori stabiliti ai fini dell'IMU della Delibera di Giunta comunale di approvazione dei valori venali annuali;
4. Per il caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f) del D.P.R. 06/06/2011, n. 308, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D. Lgs. n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
5. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto e vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione una rivalutazione del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e un moltiplicatore pari a 135. Per terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere al primo gennaio 2014, pari a 75.

Art. 7 – Base imponibile per fabbricati di Interesse storico-artistico, per fabbricati dichiarati inagibili e per fabbricati concessi in comodato

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.



2. La base imponibile è ridotta del 50% anche per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n 445.
3. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma secondo, l'inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, interventi cioè di edilizia libera ai sensi del DPR 06 giugno 2001 n. 380, e sono considerati inagibili e inabitabili i fabbricati che presentano le seguenti caratteristiche che devono verificarsi congiuntamente:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) ovvero verticali (muri perimetrali o di confine) che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo , totale o parziali, ovvero edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - b) assenza di fornitura di acqua potabile;
 - c) non utilizzo di fatto dell'immobile per accertata inabitabilità degli stessi.
4. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all' ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità.
5. La base imponibile è ridotta del 50% anche per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

Art. 8 – Assimilazioni

1. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale rientrante, quindi, nell'esenzione dal tributo municipale proprio, l' unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata e che abbia le utenze di fornitura di acqua, luce e gas disattivate;
2. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale rientrante, quindi,



nell'esenzione dal tributo municipale proprio, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà e di usufrutto, in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che la stessa non risulti utilizzata e che abbia le utenze di fornitura di acqua, luce e gas disattivate;

Art. 9 – Modalità dei versamenti dell'Imposta Municipale Propria

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. L'imposta unica municipale dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuata in due rate e versata direttamente al Comune, mediante il pagamento con modello unificato di cui all'art. 17 D. Lgs. N. 241/1997 (Modello F24), il quale è da redare in autonomia da parte dei proprietari di immobili, di aree fabbricabili e di terreni agricoli in base ai parametri deliberati con il regolamento comunale IUC parte 1, componente IMU e con delibera del consiglio comunale di approvazione delle relative aliquote, detrazioni e scadenze per l'anno di competenza.
3. L'importo complessivo del tributo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore se le cifre decimali sono maggiore di 49 centesimi, o all'euro inferiore se le cifre decimali sono pari o inferiori di 49 centesimi. L'arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo.
4. L'imposta non è dovuta qualora essa sia inferiore ad un importo di €. 4,00 calcolato sull'importo complessivo dell'imposta annuale.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Art. 10 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La sospensione della rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza e calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno dell'avvenuta sospensione e calcolato sull'importo residuo dovuto. Il



provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata al protocollo comunale, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione devono essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativa ai conti correnti bancari, postali, nonché l'estratto relativo ad ogni prodotto finanziario in possesso.
4. In caso di mancato pagamento di una rata di cui ai commi precedenti:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato;

Art. 11 – Funzionario responsabile del tributo

1. Il Funzionario è individuato dalla Giunta Comunale a cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; esso sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici e disporre l'accesso ai locali o aree assoggettabili a tributo da parte di personale autorizzato dal Comune.

Art. 12 – Dichiarazioni

1. I soggetti passivi dell'imposta devono presentare una dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili, aree edificabili e terreni ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino variazioni che comportino un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Nelle suddette dichiarazioni devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili.

Art. 13 – Verifiche e accertamenti

1. Il Comune svolge l'attività necessaria al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e l'attività di controllo per la corretta applicazione dell'imposta. A tal fine può:



- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno sette giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il soggetto gestore ha facoltà di avvalersi:
 - ❖ degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge n. 296/2006, ove nominati;
 - ❖ del proprio personale dipendente;
 - ❖ di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.
- Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- d) accedere a tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Art. 14 – Sanzioni

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme:
 - a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
 - b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
 - c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.
 - d) Decreto Legislativo n. 158 del 24 settembre 2015 di revisione del sistema sanzionatorio
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile (art. 1 comma 694 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
3. In caso di omesso o insufficiente presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo €. 50,00 (art. 1 comma 696 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di €. 50,00 (art. 1 comma 697 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi (art. 1 comma 699 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
6. Per tardivi, omessi e parziali versamenti d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'art. 13



del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (art. 1 comma 695 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147) corrispondente ad una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

7. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 15 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 ovvero secondo le scelte successivamente adottate dall'ente.
2. Prima della riscossione coattiva di cui al comma precedente, il Comune ha la facoltà di sollecitare bonariamente il pagamento degli avvisi con aggravio degli interessi legali rispetto al credito originario con le modalità indicati al precedente art. 15. Tutte le spese dell'atto e del sollecito sono poste a carico del destinatario.

Art. 16 – Attività di recupero

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta sono svolte dal Comune, nei termini e con le modalità disposte dalla normativa vigente.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo dell'imposta annua dovuta non supera euro 4,00.

Art. 17 – Rimborsi

1. Entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante richiesta in carta libera indirizzata all'ufficio tributi e consegnata al protocollo dell'Ente.
2. In alternativa al rimborso il contribuente può chiedere, sempre nei termini e modi di cui al comma precedente, di compensare l'imposta pagata in più e non dovuta con l'imposta ordinaria dovuta o con quella richiesta a seguito di emissione di avvisi di accertamento.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo stabilito dal presente regolamento in euro 4,00.

Art. 18 – Norme di rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto



legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla legge 27 dicembre 2013 n.147, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.



PARTE 3: Regolamento componente "TASI"

Art. 1 – Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo del tributo per i servizi indivisibili TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree fabbricabili, così come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU).

Art. 2 – Esclusioni

1. Sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, in ogni caso, i terreni agricoli, le abitazioni principali e relative pertinenze come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria;
2. L'esclusione si applica anche alla quota di imposta "occupante" riferita all'abitazione principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto utilizzatore non ha quota di possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale;
3. Non rientrano nella esclusione di cui ai commi 1 e 2 le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali pertanto l'imposta risulta applicabile;
4. Nei casi di cui al comma 2 il possessore sarà tenuto al versamento TASI nella percentuale del 70% per cento dell'ammontare complessivo del tributo, con applicazione dell'aliquota "altri fabbricati", fermo restando il rispetto del vincolo di cui al comma 677 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).

Art. 3 – Individuazione dei servizi indivisibili

1. Il gettito T.A.S.I è destinato alla copertura dei costi relativi all'erogazione dei servizi indivisibili comunali che vengono di seguito indicati:
 - ❖ costi per la gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
 - ❖ costi per la gestione della viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
 - ❖ costi per l'illuminazione pubblica e servizi connessi;
 - ❖ costi per la gestione del patrimonio a verde pubblico;
 - ❖ costi per la tutela ambiente;
 - ❖ costi per l'urbanistica, quindi per la gestione tecnica, amministrative e economica finalizzate al controllo e all'organizzazione del territorio;
 - ❖ costi per la polizia municipale e vigilanza;
 - ❖ costi amministrativi del settore tecnico comunale;
 - ❖ costi per la gestione ed il mantenimento delle scuole materne, elementari e media
2. Con apposita deliberazione il Consiglio Comune provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica dei relativi costi alla cui copertura la tassa è diretta oltre alla determinazione delle relative aliquote e detrazioni;

Art. 4 – Soggetti attivi e passivi



1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.
2. Il soggetto passivo della TASI è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e le aree fabbricabili, di cui all'articolo 1 comma 669 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e così come definiti ai fini IMU.
3. Nel caso in cui la fattispecie imponibile è utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'utilizzatore sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'utilizzatore non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Non rientrano nel presente caso le utilizzazioni aventi carattere di continuità nell'anno solare successivo e quelle derivanti da utilizzazioni nell'anno precedente;
5. In caso di pluralità di possessori, detentori, utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore, ogni detentore e ogni utilizzatore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, di detenzione o utilizzazione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dell'unità immobiliare o dell'area fabbricabile.
6. In caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria: l'occupante con regolare contratto di affitto o contratto di comodato d'uso debitamente registrato dalle Agenzie delle Entrate versa la TASI nella misura del 30% per cento del suo ammontare complessivo, e la restante parte del 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011.
3. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in Comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Per le aree fabbricabili e la categoria catastale F/3 si applicano i



valori relativi stabiliti ai fini dell'IMU della Delibera di Giunta comunale di approvazione dei valori venali annuali;

4. Per il caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f) del D.P.R. 06/06/2011, n. 308, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D. Lgs. n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
5. Per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" non iscritti in catasto, la base imponibile è il valore risultante dall'importo che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento e aggiornato con i coefficienti indicati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 504 del 1992.

Art. 6 – Riduzioni e agevolazioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e detrazioni della TASI di cui al precedente art. 5, il Comune può stabilire, per l'anno 2016, di mantenere la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015, esclusi gli immobili divenuti esenti dall'imposta dal 1 gennaio 2016;
2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e detrazioni della TASI di cui al precedente art. 5, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi, nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.
4. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
5. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.



10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ossia quelli sottoposti a vincolo diretto.

6. La base imponibile è ridotta del 50% anche per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n 445.
7. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma precedente, l'inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, interventi cioè di edilizia libera ai sensi del DPR 06 giugno 2001 n. 380, e sono considerati inagibili e inabitabili i fabbricati che presentano le seguenti caratteristiche che devono verificarsi congiuntamente:
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) ovvero verticali (muri perimetrali o di confine) che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo , totale o parziali, ovvero edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone;
 - assenza di fornitura di acqua potabile;
 - non utilizzo di fatto dell'immobile per accertata inabitabilità degli stessi.
8. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all' ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica alla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale.

Art. 7 –Abitazione posseduta da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari

1. Si considerano adibite ad abitazioni principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti utilizzata e che abbia le utenze di fornitura di acqua, luce e gas disattivate. L'assimilazione viene estesa anche alle pertinenze dell'abitazione, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C6, C/2 e C/7.

Art. 8 – Immobili utilizzati da enti non commerciali

1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1 lettera i del D. Lgs n. 504/1992 si applica agli immobili utilizzati e posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, di cui alla definizione dell'art. 73, comma 1, lettera c, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché della attività di cui all'16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. **Si prende atto che il Comune deve comunque autofinanziare la gestione ed il mantenimento della scuola primaria del capoluogo e della frazione, della scuola secondaria inferiore del capoluogo, nonché garantire il mantenimento e funzionamento della scuola dell'infanzia della frazione.**



Art. 9 – Periodo di applicazione del tributo

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.
3. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Art. 10– Modalità dei versamenti del tributo servizi indivisibili e relative scadenze

1. Il tributo TASI è versato direttamente al Comune, mediante il pagamento con modello unificato di cui all'art. 17 D. Lgs. N. 241/1997 (Modello F24) il quale è da redare in autonomia da parte dei proprietari e detentori di immobili e di aree fabbricabili in base ai parametri deliberati con il regolamento comunale IUC parte 3, componente TASI e con la delibera del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e determinazione scadenze TASI per l'anno di competenza;
2. L'importo complessivo del tributo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore se le cifre decimali sono maggiore di 49 centesimi, o all'euro inferiore se le cifre decimali sono pari o inferiori di 49 centesimi. L'arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo.
3. L'imposta non è dovuta qualora essa sia inferiore ad un importo di €. 4,00 calcolato sull'importo annuale complessivo del tributo.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art. 11 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione



di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

2. La sospensione delle rateizzazioni comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza e calcolata con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data di sospensione della rata e sull'intero importo residuo dovuto. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata al protocollo comunale, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione devono essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativa ai conti correnti bancari, postali, nonché l'estratto relativo ad ogni prodotto finanziario in possesso.
4. In caso di mancato pagamento di una rata di cui ai punti precedenti:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 12– Funzionario responsabile del tributo

1. Il Funzionario è individuato dalla Giunta Comunale a cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; esso sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici e disporre l'accesso ai locali o aree assoggettabili a tributo da parte di personale autorizzato dal Comune.

Art. 13 – Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU vedasi art. 13 del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" – parte 2 – componente IMU.
2. Ai fini della presente tassa, si considerano acquisite d'ufficio le dichiarazioni regolarmente prodotte ai fini dell'IMU e ai fini della TARI (art. 23 del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" – parte 4 – componente TARI) e sono vevoli dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento purché contengano i corretti identificativi catastali degli immobili, la destinazione ed utilizzo sia congruente con le disposizioni normative ovvero che il valore, nonché i riferimenti dei mappali, delle aree fabbricabili siano corretti e congruenti.



3. I soggetti passivi devono presentare una dichiarazione sia in caso d'inizio sia di variazione o cessazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili e delle aree fabbricabili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
4. Nella dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Art. 14 – Verifiche e accertamenti

1. Il Comune svolge l'attività necessaria al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e l'attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno sette giorni, nei limiti e nei casi previsti alla legge. In caso di mancata collaborazione od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il soggetto gestore ha facoltà di avvalersi:
 - ❖ degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge n. 296/2006, ove nominati;
 - ❖ del proprio personale dipendente;
 - ❖ di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) accedere a tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Art. 15 – Sanzioni

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme:
 - a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
 - b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
 - c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.
 - d) Decreto Legislativo n. 158 del 24 settembre 2015 di revisione del sistema sanzionatorio
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile (art. 1 comma 694 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).



3. In caso di omesso o insufficiente presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo €. 50,00 (art. 1 comma 696 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di €. 50,00 (art. 1 comma 697 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi (art. 1 comma 699 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
6. Per tardivi, omessi e parziali versamenti d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (art. 1 comma 695 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147) corrispondente ad una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
7. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 16 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 ovvero secondo le scelte successivamente fatte dall'Ente.
2. Prima della riscossione coattiva di cui al comma precedente, il comune ha la facoltà di sollecitare bonariamente il pagamento degli avvisi con aggravio degli interessi legali rispetto al credito originario con le modalità indicati al precedente l'art. 15. Tutte le spese dell'atto e del sollecito sono poste a carico del destinatario.

Art. 17 – Attività di recupero

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta sono svolte dal Comune, nei termini e con le modalità disposte dalla normativa vigente.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo dell'imposta annua dovuta non supera euro 4,00.

Art. 18 – Rimborsi

1. Entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento



dell'imposta, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante richiesta in carta libera indirizzata all'ufficio tributi.

2. In alternativa al rimborso il contribuente può chiedere, sempre nei termini e modi di cui al comma precedente, di compensare l'imposta pagata in più e non dovuta con l'imposta ordinaria dovuta o con quella richiesta a seguito di emissione di avvisi di accertamento.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo stabilito dal presente Regolamento in euro 4,00.

Art. 19 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27/12/2013, alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 20 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.



PARTE 4: Regolamento componente "TARI"

Art. 1 –Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art. 1 commi da 638 al 705 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014 (n. 147 del 27.12.2013).
3. Il tributo, istituito a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è annualmente determinato sulla base di un Piano Finanziario redatto in conformità alle disposizioni del D.P.R. 158/99 e successive integrazioni e modifiche.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Nel seguito si utilizza la denominazione "utenze domestiche" ed "utenze non domestiche" con esclusivo riferimento alla distinzione operata tra le due categorie nel D.P.R. n. 158 applicato ai fini della determinazione del tributo.

Art. 2 – Presupposto ed ambito di applicazione della TARI

1. Il presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti e esistenti nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. Costituiscono oggetto per l'applicazione della TARI tutti i locali o aree coperte, comunque denominati, anche se di uso comune, esistente in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, con le specificazioni e limitazioni di cui al successivo articolo.
3. Sono oggetto di TARI anche le aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività, quali a titolo esemplificativo, campeggi, dancing, cinema all'aperto, magazzini di materiali e di prodotti finiti destinati alla commercializzazione.
4. La TARI è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso, salvo quanto previsto dal presente regolamento.
5. L'attivazione anche di uno solo dei servizi a rete (gas, energia elettrica, acqua) è considerato requisito sufficiente per la presunzione dell'occupazione e/o la conduzione dei locali.



Art. 3 – Locali ed aree imponibili

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti e, come tali, assoggettate alla tassa sui rifiuti (TARI) le seguenti superfici:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, di qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno 3 lati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alla disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile come scale – ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini ed i posti macchina, occupati in via esclusiva;
 - c) tutte indistintamente le parti comuni di multiproprietà o di centri commerciali integrati;
 - d) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
 - e) tutte le superfici operative scoperte o coperte anche se non chiuse, destinate in modo autonomo e non occasionale a magazzini di materiali e di prodotti finiti destinati alla commercializzazione o comunque all'esercizio di una qualsiasi altra attività economica;
 - f) per le stazioni di servizio carburanti, sono soggettate a tariffa le sole superfici coperte da tettoia destinate allo stazionamento degli automezzi in fase di erogazione e tutti i locali ed i relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari, restando espressamente esclusa l'area di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno delle stazioni stesse;
 - g) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi, quelle per gli spettatori escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
 - h) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico od al patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati al precedente art. 2 o ad altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani e/o assimilati.
2. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 14 comma 9 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, per addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'ottanta per cento della superficie catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B, C assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali, misurata quindi al netto dei muri.
3. Dal 1 gennaio 2016, ai sensi del comma 647, art.1, Legge n.147/2013, la superficie imponibile ai fini TARI (rifiuti), relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata dall'Agenzia delle Entrate secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998, come risultante dalla visura catastale.
4. Per le altre unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte della categoria catastale D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali, misurata quindi al netto dei muri, con esclusione della superficie avente altezza minima inferiore a 1,50 metri.



5. Per le aree scoperte la superficie imponibile è quella misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esso comprese.
6. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore o non superiore a 0,5.

Art. 4 – Esclusioni ed esenzioni

1. Non sono soggette a tributo le superfici per le quali sussistono oggettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno ed in particolare:
 - a) fabbricati danneggiati, non agibili e /o in ristrutturazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione, fatto salvo il potere di verifica da parte del Comune. Per edifici in corso di ristrutturazione l'esenzione del tributo spetta per il periodo corrente dall'inizio alla fine dei lavori;
 - b) unità immobiliare a destinazione abitativa di cui si dimostri l'esistenza di condizioni obiettive di "non utilizzabilità" del bene e non di semplice mancato uso di fatto. Tali circostanze debbono essere indiate nella denuncia originaria o di variazione e devono rispondere ai criteri fissati al comma 5 del precedente art. 2;
2. Le aree e superfici scoperte ove si svolgono attività produttive sulle quali, per caratteristiche strutturali e per il tipo di attività, si formano esclusivamente rifiuti (sia pericolosi che non pericolosi) non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, sono assoggettate alla sola parte fissa della tariffa e non alla parte variabile. In linea generale, tali aree sono quelle destinate ad attività produttive rientranti nelle sole categorie 18, 19, 20 e 21 delle classi di attività prevista tabella 3° dell'allegato 1 al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 come meglio specificato all'art. 13 del presente regolamento parte 4. Presupposto per l'esenzione di tali aree dall'assoggettamento alla parte variabile della tariffa è che non sia conferito alcun rifiuto al servizio pubblico da raccolta domiciliare.
3. Non sono soggette a tariffa le superfici dei locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati nonché tutte le superfici di seguito elencate:
 - a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessori e pertinenze dei locali medesimi quali: balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi;
 - c) le aree delle utenze non domestiche aventi le seguenti caratteristiche:
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
 - aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti;
 - aree verdi;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;



- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - h) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso e le aree scoperte di relativa pertinenza, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
 - i) le aree e superfici scoperte ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti tossico nocivi, pericolosi e non pericolosi ma non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alle norme vigenti;
 - j) parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti pubblici;
4. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o stanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codici CER;
 - b) Comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
7. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di



ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 5. Soggetti attivi e obbligazione tributaria

1. Il soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è commisurato ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'obbligazione pecuniaria al pagamento della TARI decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione da parte del contribuente e termina dal giorno in cui è cessata l'occupazione e conduzione, da dichiarare con i modi ed i tempi di cui al successivo punto 7.
4. In assenza della comunicazione di cessazione l'obbligazione del contribuente può cessare solamente nel momento in cui la cessazione è rilevata d'ufficio da parte del Comune o nel caso in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione del contribuente subentrato.
5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
6. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che compongono la TARI (modificazione della composizione del nucleo familiare, delle superfici e/o destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, etc.) decorrono dalla data in cui si verifica l'evento stesso.
7. Qualora la comunicazione scritta della variazione sia intervenuta oltre il 30° giorno dal verificarsi dell'evento ed origini un aumento del tributo da corrispondere, l'effetto della variazione decorre comunque dalla data in cui si è verificato l'evento e si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 21.2 del presente regolamento per tardiva denuncia, per quanto non in contrasto con il comma 684 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147.
8. In nessun caso, qualora la denuncia di cessazione o di variazione sia presentata oltre i termini di cui al punto precedente, il contribuente può opporre al Comune la mancata rilevazione d'ufficio dell'intervenuta variazione anche se comunicata all'ufficio anagrafe.
9. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui ai punti precedenti, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 6. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, occupi o conduca, a qualsiasi titolo, locali



e/o aree scoperte, costituenti presupposto ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, sia della riscossione, sia del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

2. In caso di decesso del soggetto passivo del tributo gli eredi sono obbligati in solido.
3. Per le parti comuni di condominio, se in uso esclusivo, l'obbligazione di denuncia e di pagamento del tributo fa carico agli occupanti o conduttori delle medesime.
4. Per le parti comuni condominiali di uso non esclusivo, fatte salve le specificazioni ed esclusioni del precedente art. 3 punto 1, comma b, la denuncia ed il tributo sono dovuti dagli occupanti o conduttori in proporzione alle rispettive quote millesimali, aggiungendo la quota di superficie così determinata a quella dei locali in uso esclusivo;
5. Per gli alloggi affittati ammobiliati o per affitti di alloggio ad inquilini occasionali e, comunque, per un periodo inferiore a sei mesi nell'anno solare, la TARI è dovuta dal proprietario o usufruttuario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune, soggetto attivo del tributo, eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
6. Per le foresterie o appartamenti intestati ad associazioni o ditte e non adibiti in via continuativa ad abitazione di uno stesso nucleo familiare, il tributo è dovuto dalla ditta o associazione proprietaria o conduttrice dell'appartamento.
7. Nel caso di multiproprietà o di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è soggetto passivo del tributo ed è pertanto obbligato alla presentazione della denuncia ed al pagamento del relativo tributo sia per locali ed aree scoperte di uso comune che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.
8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettivo-alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la TARI è dovuta da chi gestisce l'attività.
9. Nel caso di insediamento abusivo, obbligato in solido al pagamento della TARI è il titolare delle aree e/o dei locali.

Art. 7 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e nel presente regolamento.
3. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 3 aprile



2006, n. 152, qualsiasi sostanza ad oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione e/o l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oggetto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani recuperabili e non recuperabile sul territorio di Arcole:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
5. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 184, comma 3 D. Lgs. 152/2006 non possono essere conferiti al pubblico servizio e la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore. Rientrano nella categoria dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani le seguenti tipologie:
 - a) I rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) I rifiuti derivanti dalla attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) I rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) I rifiuti da attività commerciali;
 - f) I rifiuti da attività di servizio;
 - g) I rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie
 - i) Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 8 – Costi di gestione

1. La componente TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi approvato dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Art. 9 – Determinazione e articolazione della tariffa

1. La tassa rifiuti comunale è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.



2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
6. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica per superfici adibite di civile abitazione e di utenza non domestica per superfici di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
7. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività previste dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999.
8. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1

Art. 10 – Tariffa per le Utenze Domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie rapportate al numero degli occupanti di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.



Art. 11 – Occupanti per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
4. Il numero degli occupanti di un utenza domestica è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 19, con eventuale conguaglio nel caso di variazione successivamente intervenute.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza / domicilio in residenze sanitarie assistenziali o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza

Art. 12 – Tariffa per le Utenze Non Domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di



smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso, la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.

Art. 13 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche in Comuni con più di 5000 abitanti sono suddivise nelle seguenti categorie di attività:
 - 1 Musei, biblioteche, scuole
 - 2 Cinematografi e teatri
 - 3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
 - 4 Campeggi distributori
 - 5 Stabilimenti balneari
 - 6 Esposizioni autosaloni
 - 7 Alberghi con ristorante
 - 8 Alberghi senza ristorante
 - 9 Case di cura e riposo
 - 10 Ospedali
 - 11 Uffici, agenzie, studi professionali.
 - 12 Banche ed istituti di credito
 - 13 Negozi beni durevoli
 - 14 Edicole, farmacie, tabaccai
 - 15 Negozi particolari
 - 16 Banchi di mercato beni durevoli
 - 17 Attività artigianali 1 –barbiere, estetica, parrucchiere
 - 18 Attività artigianali 2 – elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro
 - 19 Carrozzeria, autofficina
 - 20 Attività industriali con capannone di produzione
 - 21 Attività artigianali produzione specifica
 - 22 Ristoranti, trattorie
 - 23 Mense, birrerie, esercizi di somministrazione alimentari
 - 24 Bar, caffè, pasticcerie
 - 25 Supermercati, panifici
 - 26 Plurilicenze alimentari e miste
 - 27 Ortofrutta, pescherie, pizza taglio,
 - 28 Ipermercati
 - 29 Banchi di mercato generi alimentari
 - 30 Discoteche, night club
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste nel suddetto prospetto viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT/ATECO relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. I BED & BREAKFAST vengono assegnati alla categoria tariffaria utilizzata per gli alberghi senza ristorante (cat. 8).



4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 14 – Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) è disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. n. 248 del 31.12.2007 (convertito dalla L. n. 31 del 28 febbraio 2008).
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 15 – Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: in questi casi si applica una riduzione del 30%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi dell'anno, all'estero: anche in questi casi si applica una riduzione del 30%
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.
4. La TARI per le utenze domestiche è ridotta nella sola parte variabile nel caso in cui le utenze attuino il recupero della frazione umida e del verde con formazione di materia organica riutilizzabile nella pratica agronomica (compostaggio) utilizzando idonea attrezzatura omologata o concimaia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del codice civile e delle disposizioni definite all'art. 8 c. 3 lett. b) del Regolamento comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 19/02/2002 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 26/04/2010.
L'entità della riduzione è stabilita annualmente nella deliberazione di C.C. di approvazione del



Piano Finanziario e delle Tariffe della componente TARI, ed è comunque non superiore al 20% della parte variabile della tariffa. Per usufruire di tale riduzione dovrà essere trasmesso, debitamente sottoscritto, all'Ufficio Protocollo del Comune l'apposito Modulo di dichiarazione per la pratica di compostaggio domestico con relativo schema di convenzione. La riduzione avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della documentazione.

Art. 16 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata da titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e quarto comma dell'art. 19 del presente regolamento.

Art. 17 – Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

1-bis La riduzione della tariffa applicabile alle utenze non domestiche in virtù del recupero attestato dalle stesse per parte dei rifiuti di loro produzione, non potrà riguardare la riduzione dei conferimenti per frazione PLASTICA, CARTA, VETRO, ACCIAIO ed ALLUMINIO dal momento che tale riduzione non consente all'Ente l'integrale copertura dei costi per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

2. Per recupero si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile.
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso al protocollo comunale. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

18 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo sui rifiuti è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo



comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 19– Modalità dei versamenti del tassa sui rifiuti

1. Il tributo TARI è versato direttamente al Comune, mediante il pagamento unificato di cui all'art. 17 D. Lgs. N. 241/1997 (Modello F24) il quale viene recapitato in forma precompilata da parte del comune o da ditta incaricata del servizio a tutti gli utenti in base ai parametri deliberati con il regolamento comunale IUC parte 4, componente TARI e con delibera del consiglio di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe della componente TARI per l'anno di competenza.
2. Il pagamento del tributo TARI è stato determinato in due rate di cui scadenze vengono determinate con delibera di Consiglio Comunale di approvazione del piano finanziario e delle tariffe della componente TARI.
3. L'importo complessivo del tributo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore se le cifre decimali sono maggiore di 49 centesimi, o all'euro inferiore se le cifre decimali sono pari o inferiori di 49 centesimi. L'arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo.
4. L'imposta non è dovuta qualora essa sia inferiore ad un importo di €. 4,00 calcolato sull'importo annuale complessivo del tributo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art. 20 – Periodo di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o delle aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nonché la variazione dei componenti dell'utenza, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa.

Art. 21 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento



1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La sospensione delle rateizzazioni comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza e calcolata con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data di sospensione della rata e sull'intero importo residuo dovuto. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata al protocollo comunale, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione devono essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativa ai conti correnti bancari, postali, nonché l'estratto relativo ad ogni prodotto finanziario in possesso.
4. In caso di mancato pagamento di una rata di cui ai punti precedenti:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 22– Funzionario responsabile del tributo

1. Il funzionario è individuato dalla Giunta Comunale a cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; esso sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici e disporre l'accesso ai locali o aree assoggettabili a tributo da parte di personale autorizzato dal Comune.

Art. 23 – Obbligo di dichiarazione TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare per iscritto ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare: l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza; la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del



presente Regolamento.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni di quanto dichiarato che comportino una variazione nell'ammontare del tributo.
6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (TIA 1).
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (i dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzione o agevolazioni;
9. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (i dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzione o agevolazioni;



10. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini dei precedenti tributi eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, e ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 24 – Verifiche e Accertamenti

1. Il Comune svolge l'attività necessaria al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e l'attività di controllo per la corretta applicazione della tassa sui rifiuti. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno sette giorni, nei limiti e nei casi previsti alla legge. In caso di mancata collaborazione od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il soggetto gestore ha facoltà di avvalersi:
 - ❖ degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge n. 296/2006, ove nominati;
 - ❖ del proprio personale dipendente;
 - ❖ di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) accedere a tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivando



le ragioni dell'atto e indicando distintamente le somme dovute per il tributo TARI, il tributo provinciale, le relative sanzioni, eventuali interessi di mora, e le spese di notifica.

4. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi.
5. L'avviso di accertamento è da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive

Art. 25 – Sanzioni

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile (art. 1 comma 694 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
2. In caso di omessa o insufficiente presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo €. 50,00 (art. 1 comma 696 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di €. 50,00 (art. 1 comma 697 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. (art. 1 comma 699 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
5. Se l'immissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da €. 51,00 a €. €.258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
6. Per tardivi, omessi e parziali versamenti d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (art. 1 comma 695 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147) corrispondente ad una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
7. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
8. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.



Art. 26 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 ovvero secondo le scelte successivamente fatte dall'ente.
2. Prima della riscossione coattiva di cui al comma precedente, il comune ha la facoltà di sollecitare bonariamente il pagamento degli avvisi con aggravio degli interessi legali rispetto al credito originario con le modalità indicati al precedente l'art. 15; tutte le spese dell'atto e del sollecito sono poste a carico del destinatario.

Art. 27 – Attività di recupero

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta sono svolte dal Comune, nei termini e con le modalità disposte dalla normativa vigente.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo dell'imposta annua dovuta non supera euro 4,00.

Art. 28 – Rimborsi

1. Entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante richiesta in carta libera indirizzata all'ufficio tributi.
2. In alternativa al rimborso il contribuente può chiedere, sempre nei termini e modi di cui al comma precedente, di compensare l'imposta pagata in più e non dovuta con l'imposta ordinaria dovuta o con quella richiesta a seguito di emissione di avvisi di accertamento.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo stabilito dal presente Regolamento in euro 4,00.

Art. 29 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, e successive modificazioni.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.



Art. 30 – Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 4,00 euro per anno d'imposta.

Art. 31 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 32 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia a tutte le disposizioni normative concernenti la TARI e ad essa comunque applicabili, tra le quali la L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).

Art. 33 – Disposizioni transitorie

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 34 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore 1° gennaio 2016.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 704, della L. n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i, è abrogato l'art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011, e riguardante la TARES; a partire dal 1° gennaio 2014, pertanto, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.